



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Pordenone

nr. 4436 di prot.

AL SIGNOR PRESIDENTE  
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI  
PORDENONE

Mi pregio inviarLe copia di recente direttiva rivolta alla polizia giudiziaria che ho redatto ad esplicazione della Legge 23 giugno 2017 n. 103, direttiva che la SV potrà, ove ritenuto opportuno, far conoscere a tutti gli iscritti.

Con osservanza

Pordenone 17 agosto 2017

Il Procuratore della Repubblica  
Raffaele TITO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RT', written over the printed name 'Raffaele TITO'.



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Pordenone

nr 4410/17 di prot.

OGGETTO: Problemi applicativi della legge 23 giugno 2017 n. 103

AL SIGNOR QUESTORE DI PORDENONE  
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI PORDENONE  
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE G. DI F. PORDENONE  
AL SIGNOR DIRIGENTE COMMISSARIATO PS DI PORTOGRUARO  
AL SIGNOR COMANDANTE GRUPPO G. DI F. PORTOGRUARO  
AL SIGNOR COMANDANTE COMPAGNIA CARABINIERI PORTOGRUARO  
AL SIGNOR COMANDANTE POLIZIA LOCALE - LORO SEDI -  
AL SIGNOR COMANDANTE GUARDIA COSTIERA CAORLE

In data 3 agosto 2017 è entrata in vigore la legge indicata in oggetto. Legge che ha apportato numerose modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale, fra cui mi preme segnalare il sensibile innalzamento delle pene per alcuni delitti ( furto in abitazione, furto aggravato, rapina, estorsione ), oltre a significativi interventi sui termini di prescrizione del reato.

Alcune modifiche attengono propriamente alla attività di polizia giudiziaria e , pertanto, ritengo per me doveroso impartire opportune indicazioni.

## **1. L'elezione di domicilio presso il difensore**

La normativa ha introdotto all'art. 162 cpp il comma 4 bis che attualmente così recita: "L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario".

E' il caso di individuazione del difensore di ufficio da parte della pg nella immediatezza con contestuale elezione di domicilio presso il difensore stesso.

Orbene la polizia giudiziaria, in virtù di questa nuova disposizione:

- a ) procederà all'identificazione della persona nei cui confronti svolge indagini e la inviterà a nominare un difensore. Indicherà i reati per i quali sta procedendo;
- b) procederà agli avvisi previsti dall'art. 161 c.p.p.;
- c) procederà , qualora l'interessato non indichi un difensore di fiducia, alla individuazione del difensore d'ufficio, con le modalità previste dall'art. 97 c.p.p.;
- d) procederà a verbalizzare la volontà della persona sottoposta a indagini circa la dichiarazione o elezione di domicilio;

e) procederà, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio a comunicare immediatamente, al numero di telefono indicato dall'Ufficio di cui all'art. 97 comma 2 cpp contattato, la nomina ex art. 30 disp att. c.p.p. e a richiedere così l'assenso del difensore d'ufficio. Consentirà anche il contatto telefonico tra difensore e persona sottoposta a indagini (dandone atto a verbale). Successivamente:

- nel caso di assenso, ne darà atto a verbale e la dichiarazione di domicilio produrrà i suoi effetti;
- nel caso in cui non riesca a contattare tempestivamente il difensore e/o non riceva l'assenso, darà atto della circostanza e avviserà l'interessato che l'elezione di domicilio è priva di effetti, perciò inidonea (o mancante), con le conseguenze di cui all'art. 161, comma 4 secondo periodo c.p.p., invitando nuovamente l'interessato a provvedere a quanto previsto dall'art. 161 comma 1 c.p.p.;

f) procederà, infine, a precisare che la denuncia comporterà la valutazione della Procura della Repubblica di Pordenone per l'iscrizione nel Registro delle notizie di reato.

In ogni caso e successivamente il verbale sarà inviato, anche a mezzo mail, al difensore d'ufficio nominato.

Ne consegue che i pp.vv. di identificazione ( art. 349 cpp ), contestuale elezione di domicilio ( art. 161 cpp ) e nomina del difensore di ufficio ( art. 96 cpp ), redatti dalla polizia giudiziaria dovranno essere opportunamente modificati ed aggiornati alle nuove disposizioni.

## **2. Avviso alla persona offesa**

La citata normativa ha integrato l'obbligo di informativa alla persona offesa, ex art. 90 bis cpp con ulteriori elementi: il diritto di essere informata decorsi sei mesi, sullo stato della sua denuncia o querela ed il diritto di chiedere di essere avvisata in caso di furto in abitazione o con strappo ( art. 624 bis cp ).

L'informativa deve essere fornita nel modo piu' dettagliato possibile ed in una lingua comprensibile da parte del destinatario. La Procura Generale di Trieste ha provveduto, molto opportunamente, all'aggiornamento del modulo, già a suo tempo realizzato, ed a tradurlo nelle lingue di maggior uso.

Tali moduli, in formato sia word che pdf, sono disponibili e liberamente scaricabili in forma compressa, dal sito ufficiale della Procura Generale ( [www.procuragenerale.trieste.it](http://www.procuragenerale.trieste.it) ) nella sezione documenti.

## **3. L'avviso della persona offesa ex. art. 408 cpp per il delitto di cui all'art. 624 bis cp**

È inoltre stato aumentato da venti a trenta giorni il termine attribuito alla parte offesa per esercitare i diritti di cui all'art. 408 cpp per i delitti commessi con violenza alla persona in cui l'avviso è sempre dovuto, indipendentemente dalla richiesta. Tuttavia è stato inserito, fra questi delitti, anche quello di cui all'art. 624 bis cpp ( furto in abitazione e furto con strappo ).

Tale ultima disposizione pone problemi di coordinamento con la disciplina di cui all'art. 107 bis disp. Att. Cpp ( trasmissione di denunce a carico di ignoti con elenchi mensili ), perché l'inserimento di denunce per reati ex art. 624 bis cpp negli elenchi mensili rende gli adempimenti complessi e farraginosi e soprattutto pare configgere con opposti ed ugualmente validi interessi di celerità e speditezza ( anche nell'interesse della stessa persona offesa ). La necessità della notifica dell'avviso, invero, impedisce la modalità di definizione cumulativa prevista.

Ad ogni modo si ritiene, allo stato e salvo diversa successiva indicazione, che le denunce presentate successivamente al 3 agosto 2017 per i reati ex art. 624 bis cpp ( al pari di tutti quelli

indicati nell'art. 408 comma 3 bis cpp ) non siano inserite negli elenchi mensili, ma vengano indirizzate singolarmente a questo Ufficio, in modo che si possa, prima di procedere alla totale definizione da parte del GIP , dare il previsto avviso ed aspettare poi il tempo indicato per l'eventuale esercizio dei diritti.

Resta la facoltà di tutti i soggetti denunzianti , che dovrebbe essere espressamente esplicitata dalla persona offesa ( resa a tal fine debitamente edotta dalla pg ) in sede di denuncia, di non voler ricevere l'avviso ex art. 408 comma 3 bis cpp. Rinunzia che consentirebbe, ove espressa da tutte le persone offese ( e non solo dai denunzianti ), la omissione dell'avviso previsto dall'art. 408 comma 3 bis cpp e la presumibile velocizzazione dei tempi di definizione della procedura, magari per ottenere così piu' celermente il risarcimento da parte della assicurazione.

.\_^.\_^.\_^

Resto a disposizione delle SS.LL. per eventuali ulteriori chiarimenti ed auguro buon lavoro

Pordenone 16 agosto 2017

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele TITO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raffaele TITO', with a stylized flourish at the end.